

# Multinazionali nella giungla delle normative

**L'UE HA PREFERITO UTILIZZARE LA FORMA DEL REGOLAMENTO ANZICHÉ UNA DIRETTIVA PER LA GDPR, LA PROTEZIONE DEI DATI: COSÌ OGNI PAESE HA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE SU ALCUNI AMBITI. MA C'È IL RISCHIO DI POSSIBILI INCONGRUENZE**

**Andrea Frollà**

**Roma**  
La scelta dell'Unione europea di preferire il regolamento alla direttiva ha lasciato agli Stati la possibilità di intervenire su alcuni ambiti. L'intenzione era per questa via di favorire la maggiore armonia possibile tra la disciplina comunitaria e i contesti nazionali. In realtà si paventa il rischio che nei meandri dei singoli recepimenti possano annidarsi alcune incongruenze normative e interpretative.

L'attenzione è tutta per l'applicazione dell'articolo 23 della General data protection regulation (Gdpr), in cui sono specificati gli ambiti su cui gli Stati membri mantengono una riserva pressoché totale (ad esempio, la difesa della sicurezza nazionale) o inte-

grativa (vedi la privacy dei lavoratori). «Il rimando a una normativa di grado secondario è un modo per garantire una maggiore aderenza delle misure di compliance ai principi di tutela dei diritti fondamentali degli individui e alla realtà economica e produttiva dei Paesi, nonché un maggiore coordinamento a livello europeo», spiega Laura Liguori, partner dello studio Portolano Cavallo ed esperta di privacy. Sfida che non sta però incontrando aziende ben disposte: «Serve uno sforzo culturale: non bisogna più considerare la compliance con la normativa sulla privacy come un inutile insieme di regole formali, rispondendo con adeguamenti "di facciata"».

Tra gli ambiti più esposti al rischio di insidia spiccano la privacy dei lavoratori e la ricerca scientifica. «La normativa giuslavoristica nazionale non è soggetta ad armonizzazione a livello europeo. È quindi normale che abbia un grande impatto e in alcuni casi arrivi a sovrapporsi parzialmente con le disposizioni contenute nel Gdpr - sostiene Liguori - Sulla ricerca scientifica le moltissime incertezze sono invece dovute al rimando agli interventi del Garante. Ad esempio, se si

vuole trattare dati personali a fini di ricerca senza il consenso degli interessati: qualora informarli risulti impossibile oppure richieda uno sforzo sproporzionato, la consultazione preventiva con l'autorità diventa obbligatoria». Il rinvio a consultazioni o autorizzazioni, aggiunge l'esperta, «rischia di rallentare notevolmente il progresso nel settore della ricerca scientifica, oltre a creare possibili divergenze applicative nei vari Stati membri».

L'aderenza delle norme nazionali allo spirito perseguito dall'Unione europea dipenderà dunque in gran parte dalle vie percorse dai singoli Stati. «Quanto più gli Stati membri e le autorità di controllo riusciranno ad avere approcci omogenei alle varie materie, tanto più lo spirito del regolamento verrà rispettato riducendo gli intoppi per le multinazionali», prevede Gianluigi Marino, partner specializzato nella protezione dei dati dello studio Osborne Clarke. Che suggerisce un approccio di attenzione perenne, specialmente a chi tratta dati delicati: «È interesse delle multinazionali essere aggiornate su norme locali, giurisprudenza e provvedimenti delle autorità, così da avere gli elementi necessari per

valutare i rischi e decidere se deviare dai propri standard. Coloro che trattano dati relativi alla salute, biometrici o genetici sono poi maggiormente esposti alla possibilità di una frammentazione normativa».

Il settore della salute è non a caso quello che preoccupa di più, vista la sensibilità delle informazioni in ballo. «L'ambito del trattamento dei dati biometrici e medici avrà le prescrizioni più stringenti e potrebbe portare realtà multinazionali a gestire asimmetrie normative, al momento ancora non perfettamente individuabili», aggiunge Marino, secondo il quale siamo comunque solo agli albori: «Più i business nascono o diventano digitali, più la mole di informazioni che si raccoglie è ampia e pone decisioni da prendere in materia di trattamenti, sicurezza, gestione degli utenti e rischi reputazionali». L'impianto predisposto dal regolamento UE, conclude Marino, sembra comunque solido: «Sulla carta la disomogeneità di valutazione di situazioni comparabili sarà sempre meno frequente, sia in termini di requisiti per la sua legittimità sia di quantificazione delle eventuali sanzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**[GLI ESPERTI]**



**Laura Liguori** (1) partner dello studio Portolano Cavallo;  
**Gianluigi Marino** (2) partner dello studio Osborne Clarke

